

Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

Piazza Marcora n. 1 – 26010 Salvirola (CR)

C.F. e P.IVA 00323960195

(TEL. 0373/72146 FAX 0373/270171)

COPIA

DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO. - n° 53 del 18-10-2023

OGGETTO: **Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 e il pluriennale 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/05/2023 relativa all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/05/2023 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021, e che l'art. 79 di tale contratto, rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*", prevede una parte stabile ed una parte variabile precisando quanto segue:

- **Parte stabile** in cui dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 - a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015); lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità); lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
 - b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
 - c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

- **Parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
 - a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
 - d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (ad eccezione degli enti che non avessero sottoscritto il contratto prima del 17/11/2022 e hanno optato per l'inserimento delle risorse nella costituzione del fondo del 2022).

Ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.L. n. 13/2023, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Considerato che:

- il D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del

fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell’anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e dall’altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l’importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2022 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell’anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell’anno 2016;

Rilevato che:

- la costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all’interno dei limiti fissati dall’art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all’art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per “un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa”;
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 5.2 precisa che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo.

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l’approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell’articolo unico;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l’anno 2023, e in particolare quello previsto dal **D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2**, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Vista

- l’allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2023, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell’organo di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

Visto il bilancio per l’esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 secondo la tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, alla data del 18/10/2023, all'incremento del fondo dell'anno 2023, ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021, facendo confluire, nell'importo consolidato, le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;
3. di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
5. che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;
6. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2023 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il dirigente / responsabile del servizio sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to NICOLA MARANI

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° **53** del **18-10-2023** a firma del Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Salvirola, lì 18-10-2023.....

L'addetto alla pubblicazione
F.to Francesca Compiani

Il Funzionario Incaricato
F.to Francesca Compiani